

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



*Direzione Centrale* □  
*delle Entrate Contributive* □

**Roma, 19-1-2005**

**Messaggio n. 1968**

OGGETTO: **||Collaborazioni a progetto.||**

Al fine di garantire uniformità di comportamento in materia di accertamento dei rapporti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si rende necessario richiamare l'attenzione dei dirigenti in indirizzo sulla necessità di evitare, per l'avvenire, di disconoscere i rapporti in questione esclusivamente a causa dell'omessa presentazione, in sede di iscrizione del collaboratore, della copia del contratto.

Tale prassi, infatti, è priva di ogni fondamento sia perché non è configurabile l'obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata tutte le volte che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri, sia perché la valutazione della natura, autonoma o subordinata, del rapporto non può esaurirsi nel formale esame del contratto stipulato dalle parti, scaturendo, la stessa, da un'attenta valutazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, alla luce dei noti e consolidati principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Trattasi di un procedimento complesso, il cui esito, tra l'altro, non è rappresentato dall'accoglimento o dalla reiezione della domanda di iscrizione del lavoratore, ma dall'accertamento del rapporto di collaborazione o di un rapporto diverso da quello denunciato.

Nel richiamare, al riguardo, le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo ed i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 1/2004, preme sottolineare il rilievo che in materia stanno per assumere, da una parte, l'istituto della certificazione di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e,

dall'altra, l'obbligo di denuncia immediata dei rapporti di collaborazione tramite il modello di comunicazione unificato previsto, da ultimo, dal decreto legislativo n. 297/2002.

Non appare superfluo rammentare, infine, che l'unico obbligo imposto dalla legge ai soggetti tenuti all'iscrizione nella Gestione separata consiste nella comunicazione dei seguenti dati: la tipologia dell'attività, i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio (art. 2, comma 27, l. 335/1995).

Il Direttore centrale  
**Giorgio Craca**